



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINAZIONE

n. 423 del 05-04-2023

Oggetto: Erogazione fondi per personale CO.CO.CO. - annualità 2022 - COMUNE PENNA SANT'ANDREA. Prot. 1600 del 30/03/2023 - Periodo (ottobre - dicembre). USRC/E Prot. n. 6491 del 30/03/2023.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA' SPECIALE 5731

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

Visto il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

Visto l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71;

Vista l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9-10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L’Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere;

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 – Fog. 38) che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l’apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali;

Considerato che tale decreto, tra l’altro, nell’autorizzare l’apertura di apposite contabilità speciali a favore dei due Uffici Speciali per la Ricostruzione ne ha disciplinato il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell’Economia

e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771/2009, 3833/2009, e 4013/2012 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il DPCM del 13 dicembre 2018 (visto e annotato al n. 4247 del 21/12/2018 nel registro dell'Ufficio del Bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei conti – Reg.ne Prev. 2282 del 21/12/2018) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha provveduto a conferire l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere all'Ing. Raffaello Fico per la durata di un triennio;

Visto il DPCM del 11 febbraio 2022 recante la proroga di incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale sino alla data del 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, intervenuto - nelle more del regime di prorogatio ex decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 - a disciplinare la proroga del Titolare dell'Ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge n. 126 del 2020;

Visto il provvedimento prot. n. 11371 del 21.07.2021 con il quale si è conferito alla Dott.ssa Marina Di Braccio l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Affari Finanziari, Spese assistenziali e Rendiconto prorogato sino al 31.12.2022 con provvedimento prot. n. 19044 del 31.12.2021;

Visto il Decreto n. 3 del 30.12.2022 recante “la proroga degli incarichi apicali dell'USRC nelle more del completamento delle procedure di nomina del Titolare al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni e l'erogazione dei servizi di competenza dell'Ufficio”;

Visto il decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere n. 2 del 17/02/2023, con cui gli incarichi apicali sono prorogati fino al 31/12/2023;

Considerato quanto statuito al comma 432, art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 avente ad oggetto “Disposizioni per la legge di stabilità legge di stabilita 2016”, che recita: “ *per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano , sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni.*”;

Visto il DL 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione di termini (16G00260) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2016), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49), il cui art. 14 prevede che le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 ex. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 si applichino negli anni 2017 e 2018 nel limite di spesa di euro 1.700.000,00 per il Comune dell'Aquila e di euro 1.152.209,00 per i Comuni del cratere;

Visto il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 ed in particolare l'art.2-bis, comma 38: “*Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, e successive modificazioni, in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche (...). Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.*”;

Visto il D.L. 104 del 14 agosto 2020 coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” ed in particolare l’art. 57 comma 9: “Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114”;

Visto l’art 1 comma 470 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 ove è disposto che “Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2022.”;

Vista la determinazione USRC n. 1152 del 14/11/2022 con cui si accertano le somme di cui alla quietanza n. 14 del 26/10/2022, riportante la causale: “ Pagamento a favore di USRC per personale (Fondi Personale Co.co.co – annualità 2022)”, con la quale il Dipartimento del Tesoro - Direzione VI-Ufficio V Economia e Finanze trasferisce sulla contabilità speciale 5731, intestata ad USRC, l’importo di cui all’art. 1, comma 470 della legge 234/2021 per € 1.152.209,00;

Visto l’art 1 comma 773 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 ove è disposto che “L’efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025”;

Precisato che la disamina documentale effettuata dall’Ufficio Speciale in sede di istruttoria atta alla verifica della completezza formale degli atti amministrativo-contabili pervenuti non solleva l’Ente Comunale (soggetto attuatore ex D.L. 39/2009 convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77) dalla piena ed esclusiva responsabilità che permane in capo al medesimo circa la verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti che legittimano il rimborso dell’emolumento derivate dai contratti stipulati ai sensi dell’OPCM n. 3771 del 2009;

Rilevato che il Comune di Penna Sant’Andrea, a mezzo della nota - Prot. 1600 del 30/03/2023 (acquisita con Prot. USRC n. 6491 del 30/03/2023), ha correttamente rendicontato le somme sostenute in anticipazione relative alle spese di cui trattasi, sinteticamente riportate nella seguente tabella:

COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA	SPESE OBBLIGATORIE – co.co.co. 2022	RENDICONTAZIONE CO.CO.CO. (OTTOBRE – DICEMBRE 2022)	€ 5.400,00
--------------------------------	---	--	------------

Considerato l’esito positivo dell’istruttoria effettuata dall’area amministrativa contabile dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere conclusasi in data 05/04/2023, acquisita al Prot. Int. n. 7539 del 05/04/2023;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle somme indicate in tabella per un totale di € 5.400,00 a valere sui fondi trasferiti sulla contabilità speciale 5731 che presentano la necessaria disponibilità;

DETERMINA

Art. 1

(Pagamenti)

Al fine di consentire ai comuni di provvedere al pagamento delle spese inerenti ai contratti stipulati ai sensi delle ordinanze emergenziali e prorogati o rinnovati ai sensi della normativa vigente, si procede ad impegnare e liquidare al Comune di Penna Sant'Andrea un importo complessivo pari ad € **5.400,00 per il periodo ottobre-dicembre 2022;**

Art. 2

(Oneri)

Agli oneri di cui all'articolo 1, pari a complessivi € **5.400,00** si provvede a valere sulla disponibilità dei fondi assegnati e trasferiti in contabilità speciale 5731, che presentano la necessaria disponibilità. Gli stessi sono iscritti alla voce *"l'art 1 comma 470 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 – annualità 2022"*, nel limite complessivo di spesa annuale di euro 1.152.209,00.

Art. 3

(Regolarità)

Si dà atto della regolarità tecnica, legittimità e correttezza del presente provvedimento attestata dal parere favorevole da parte del responsabile del servizio proponente reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Art. 4

(Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 sono soggetti a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato. A tal fine gli Enti beneficiari dei trasferimenti di cui alla presente determina, sono tenuti a trasmettere tutta la documentazione idonea ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra;

Art. 5

(Condizioni)

Si precisa che il presente trasferimento, effettuato sulla base dei contenuti documentali prodotti dal Comune, non si configura come sostitutivo di provvedimenti e/o atti di competenza di altri Enti; l'USRC si riserva di revocare il trasferimento, parzialmente o totalmente, qualora si rinvercano inadempienze non riconducibili alle proprie competenze;

Art. 6

(Pubblicazione)

Si dispone la pubblicazione della presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'USRC ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

Responsabile dell'Ufficio Affari Finanziari,

Spese assistenziali e Rendiconto

Dott.ssa Marina Di Braccio

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la ricostruzione dei Comuni del Cratere**

Ing. Raffaello Fico

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.